

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 agosto 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

### AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2011, n. 9.

**Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie** Pag. 2

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 17 maggio 2011, n. 4.

**Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano** Pag. 3

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2011, n. 0142/Pres.

**L.R. 14/2010 art. 15 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo): "Regolamento per la concessione dei contributi per l'acquisto di veicoli ecologici."** ..... Pag. 7

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8.

**Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini** ... Pag. 7

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2011, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa)** ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 18.

**Norme in materia di panificazione** ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2011, n. 19.

**Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana** ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2011, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)** ..... Pag. 13

#### REGIONE SICILIA


LEGGE 31 maggio 2011, n. 9.

**Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole** ..... Pag. 15

#### REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 12.

**Disposizioni nei vari settori di intervento** ..... Pag. 15



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2011, n. 9.

### Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte  
n. 27 del 7 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Principi e finalità*

1. In armonia con il titolo V della Costituzione e nel rispetto dei principi di accessorialità, sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione previsti dallo Statuto e relativamente alle materie di propria competenza, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 2.

*Funzioni amministrative sanzionatorie*

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A.

2. Nelle materie di particolare interesse regionale di cui all'allegato B ed al fine di assicurarne l'unitario esercizio sul territorio regionale, l'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi rimangono di competenza della Regione.

Art. 3.

*Disposizioni di attuazione*

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, può integrare e modificare gli allegati A e B, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accessorialità della funzione amministrativa sanzionatoria;

b) unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;

c) identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa.

2. Le modificazioni apportate con il regolamento di cui al comma 1, intervengono solo sugli aspetti procedurali relativamente all'erogazione delle sanzioni e non sulla individuazione delle stesse.

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Pagamento in misura ridotta). — 1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione Piemonte una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata,

il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla legge n. 689/1981, alle autonomie locali e funzionali, è comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all'estero, la facoltà di cui al comma 1.».

2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 72/1989, le parole: «ai sensi degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)».

Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4*

1. Al comma 1, dell'art. 47, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), la parola: «a)», è soppressa.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 4/2009, è inserito il seguente:

«1-bis. La sanzione di cui all'art. 36, comma 1, lettera a), trova applicazione dal 1° settembre 2011.».

Art. 6.

*Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti) è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite non soltanto alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ma anche in relazione ad ogni altra normativa che a tale fonte faccia riferimento o che sia comunque connotata dallo stesso oggetto giuridico, individuato nella tutela dei consumatori.».

Art. 7.

*Norme transitorie*

1. Il conferimento di funzioni di cui all'art. 2, comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalle disposizioni riportate all'allegato A non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali di accertamento sono stati elevati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).


3. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali d'accertamento sono stati elevati prima dell'anno di entrata in vigore della presente legge relativamente alle violazioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la data a partire dalla quale i procedimenti sanzionatori relativi all'applicazione del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 sono di competenza dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA), in conformità a quanto previsto dall'allegato A.

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua la struttura regionale competente in relazione ai procedimenti sanzionatori di cui alla legge regionale n. 4/2009.

6. Gli enti locali possono avvalersi, previa intesa, degli uffici regionali ai fini del supporto all'istruttoria relativa alle pratiche oggetto di trasferimento ai sensi della presente legge.



Art. 8.  
*Risorse finanziarie*

1. L'attività sanzionatoria disciplinata dalla presente legge è finanziata dagli introiti delle sanzioni stesse i cui stanziamenti regionali, previsti al comma 2 dell'art. 2, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 nell'unità previsionale di base (UPB) DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).

2. Annualmente gli enti sanzionatori, attraverso gli organi di rappresentanza in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, relazionano in ordine ai costi-ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui al comma 1 anche ai fini dell'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° luglio 2011

COTA

11R0324

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 17 maggio 2011, n. 4.

### Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 22 del 31 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente «Norme urgenti in materia di personale»*

1. All'art. 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle organizzazioni sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

1-quater. Con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita e stabilite percentuali minime di risorse da destinare alla produttività, evitando la corresponsione indifferenziata di indennità a tutto il personale.

1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'informazione alle organizzazioni sindacali ove prevista dai contratti collettivi.».

Art. 2.

*Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente «Norme urgenti in materia di personale»*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis (Indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale). — 1. La Giunta regionale definisce l'indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, dopo l'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio:

a) definisce gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna a ciascuna struttura organizzativa una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie e in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare.».

Art. 3.

*Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente «Norme urgenti in materia di personale»*

1. All'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La contrattazione collettiva si svolge sulle materie di cui al comma 1-bis dell'art. 1 nel rispetto dei principi fissati dalle leggi regionali, in particolare dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica che per la parte economica.

1-ter. Il sistema della contrattazione collettiva è strutturato sui seguenti livelli:

a) contratto collettivo che è riferito al comparto;

b) contratto decentrato, come definito dal contratto collettivo, che è riferito al singolo ente.»;

c) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «nonché all'art. 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.»;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:


«6-bis. In caso di accertamento di maggiori oneri le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.».

Art. 4.

*Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente «Norme urgenti in materia di personale»*

1. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: «nonché la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale.»;



b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c) sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione familiare oppure sulla base delle graduatorie delle procedure selettive per esami, per titoli o per titoli ed esami finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato.

5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo. L'anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali.

5-quater. La percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato per effetto dell'applicazione dei commi 5 e 5-ter non può comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento.

5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di collaborazione e per fronteggiare particolari carenze d'organico, vengono favoriti i processi di mobilità di cui al comma 1, lettera f); con atto amministrativo della Giunta, d'intesa con gli enti interessati e previa informazione alle organizzazioni sindacali, viene approvata la tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi ordinamenti.»

#### Art. 5.

##### *Requisiti per l'accesso a determinate figure professionali*

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente legislazione nazionale i bandi di concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un determinato luogo di residenza per l'accesso a determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

#### Art. 6.

##### *Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente «Norme urgenti in materia di personale»*

1. All'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, è sostituito dal seguente: «Principi in materia di mansioni, incompatibilità, passaggi interni, sanzioni disciplinari e responsabilità»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La disciplina delle mansioni è definita dalla Giunta con atto amministrativo, previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica immediatamente successiva avvengono in base alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva che tengono conto della valutazione e del merito.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, primo, secondo, terzo, quinto e ottavo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla strut-

tura da lui diretta, lo segnala alla Ripartizione competente in materia di personale per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale informazione al dipendente. Il dirigente della struttura competente in materia di personale contesta in forma scritta l'addebito al dipendente medesimo.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A seguito della contestazione dell'addebito il dipendente viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.»;

g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Quando la sanzione da applicare consiste in un rimprovero verbale provvede il dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato; quando consiste in altro addebito provvede il dirigente della struttura competente in materia di personale.

5-ter. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, i termini e ulteriori modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono definiti dal contratto collettivo.

5-quater. La contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali è effettuata dalla Giunta.

5-quinquies. La Giunta non autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi che non siano conformi alle disposizioni in materia disciplinare previste dall'art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche per quanto concerne i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.».

#### Art. 7.

##### *Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente «Norme urgenti in materia di personale»*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis (Organismo indipendente di valutazione e verifica).

— 1. L'organismo indipendente di valutazione e di verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri scelti fra professori universitari, magistrati ed esperti in materia di pubblica amministrazione che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo. Gli stessi componenti non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle dipendenze della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né nel medesimo periodo avere effettuato consulenze o collaborazioni per la Regione. L'organismo resta in carica per la durata della Legislatura.

2. La Giunta si avvale dell'organismo per la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

3. La Giunta ha facoltà di provvedere alla valutazione annuale dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali o di demandare tale attività all'organismo, il quale predispone una proposta di valutazione.

4. La Giunta può avvalersi dell'organismo in forma consultiva anche nei seguenti casi:

a) conferimento e rinnovo degli incarichi di preposizione alle strutture ed agli uffici, nonché parere per il rinnovo degli incarichi di cui all'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15;

b) revoca dell'incarico di direttore d'ufficio di cui all'art. 26-bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, aggiunto dall'art. 19 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5;

c) monitoraggio e valutazioni in ordine al sistema dei controlli interni;

d) organizzazione, attribuzioni e articolazioni delle strutture;

e) previsione di adeguate procedure per la verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

5. Le funzioni dell'organismo possono essere affidate in tutto o in parte con convenzioni ad altri enti pubblici o privati particolarmente qualificati nel settore della valutazione o dei controlli.



*Art. 7-ter (Procedure di valutazione dei dirigenti e dei direttori).*

— 1. La valutazione dei dirigenti, degli incaricati di funzioni dirigenziali e dei direttori d'ufficio è effettuata tenendo conto in ogni caso delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei medesimi.

2. Con propria deliberazione la Giunta definisce, sulla base del parere dell'organismo indipendente di valutazione e verifica, i criteri e la procedura per la valutazione del personale suddetto, prevedendo, in caso di elementi negativi, una fase di contraddittorio con l'interessato. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:

a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare;

b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati.

3. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali e di direzione d'ufficio, nonché l'attribuzione degli emolumenti connessi alle funzioni, sono collegate alle risultanze della valutazione.

4. In caso di valutazione negativa, la Giunta provvede all'assegnazione del personale con qualifica di dirigente ad altro incarico e, in caso di ulteriore valutazione negativa, alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di due anni con perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e, nei casi di responsabilità grave e reiterata, al licenziamento. Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta, in caso di valutazione positiva, procede all'assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente.

*Art. 7-quater (Contratti di lavoro a tempo determinato).* — 1. La Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall'art. 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa. Tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori.

*Art. 7-quinquies (Disposizioni in materia di trasparenza).* — 1. Sul sito Internet della Regione autonoma Trentino-Alto Adige sono pubblicate le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti. Inoltre, con lo stesso mezzo, sono resi pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Sono inoltre pubblicati i bandi e gli avvisi relativi ai posti disponibili in mobilità fra enti e interna.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi propri e delle strutture regionali la Giunta regionale provvede a rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica tutti gli atti amministrativi fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili e giudiziari.».

*Art. 8.*

*Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive modificazioni*

1. All'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) sono soppresse le seguenti parole: «in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e trattamento economico del personale»;

b) al comma 1, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «in materia di uffici e personale»;

c) la lettera e) del comma 1 è soppressa.

*Art. 9.*

*Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive modificazioni*

1. All'art. 4 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «in materia di contratti»;

b) il comma 3 è soppresso.

*Art. 10.*

*Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive modificazioni*

1. All'art. 7 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Segreteria della Giunta regionale assicura il supporto all'attività del Presidente e della Giunta nel definire gli indirizzi e gli obiettivi generali nonché il collegamento ed il coordinamento delle strutture dirigenziali sottordinate e la verifica di progetti ed iniziative che coinvolgono più strutture.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla Segreteria della Giunta regionale è preposto il Segretario della Giunta.».

*Art. 11.*

*Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive modificazioni*


1. All'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il dirigente fissa gli obiettivi agli uffici in base alla relativa competenza e dispone in ordine alla valutazione dei direttori degli uffici rientranti nella struttura diretta e del personale assegnato, anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Annualmente il dirigente presenta alla Giunta una relazione nella quale viene illustrata l'attività amministrativa della struttura di competenza, il grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.».



## Art. 12.

*Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive modificazioni*

1. All'art. 14 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Provvede alla firma degli atti connessi all'attività dell'ufficio, salvo quelli che per spesa o tipologia sono riservati con atto a contenuto generale alle funzioni del dirigente.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Risponde al dirigente competente dell'andamento dell'ufficio e presenta annualmente allo stesso una relazione sull'attività svolta. Dispone in ordine alla valutazione del personale assegnato all'ufficio anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi.».

## Art. 13.

*Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive modificazioni*

1. All'art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità all'Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all'albo nazionale, assunti anche dall'esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Giunta in carica e con attribuzione del trattamento giuridico ed economico del contratto nazionale giornalisti; per il trattamento di missione e di bilinguismo si applicano le disposizioni del contratto collettivo dell'area dirigenziale.».

## Art. 14.

*Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive modificazioni*

1. All'art. 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22, e dall'art. 8 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento la Giunta definisce, nei limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli.».

## Art. 15.

*Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, e successive modificazioni ed interpretazioni*

1. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, e successive modificazioni ed interpretazioni va inteso nel senso di riconoscere, nei procedimenti volti all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio anche in caso di accertamento di colpa lieve, di compensazione di tali spese e di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle dovute, in base alle tariffe professionali.

## Art. 16.

*Ineleggibilità a consigliere comunale*

1. Nella lettera i) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune.».

## Art. 17.

*Norme finali e transitorie*

1. Le denominazioni maschili utilizzate nella presente legge per motivi linguistici sono da considerarsi valide per entrambi i generi.

2. I riferimenti della legge regionale ad organi e strutture della Regione si intendono operati, per quanto concerne le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, con riferimento ad organi e strutture competenti in base ai rispettivi ordinamenti.

3. In prima applicazione il triennio di riferimento, di cui all'art. 5, comma 5-ter della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della presente legge, è quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

4. Fino all'adozione dell'atto di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo.

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, inserito dall'art. 7 della presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo.

## Art. 18.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3, dell'art. 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;

b) il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5;

c) i commi 6, 7 e 8 dell'art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

## Art. 19.

*Testo coordinato*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a riunire e coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 7 settembre 1958, n. 23, 28 ottobre 1960, n. 17, 25 luglio 1962, n. 13, 26 agosto 1968, n. 20, 23 novembre 1979, n. 5, 9 novembre 1983, n. 15, 11 giugno 1987, n. 5, 20 novembre 1988, n. 26, 21 febbraio 1991, n. 5, 2 maggio 1993, n. 9, 6 dicembre 1993, n. 22, 28 aprile 1995, n. 3, 21 luglio 2000, n. 3, 15 luglio 2009, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 17 maggio 2011

DURNWALDER

11R0325



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2011, n. 0142/Pres.

**L.R. 14/2010 art. 15 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo): "Regolamento per la concessione dei contributi per l'acquisto di veicoli ecologici."**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 27 del 6 luglio 2011)

## IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), che autorizza l'amministrazione regionale a sostenere l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2012, di autoveicoli nuovi o usati, da destinare ad uso individuale, dotati:

a) esclusivamente, di uno o più motori a emissioni zero;

b) di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o in coordinamento con quello a propulsione a benzina o a gasolio, con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO<sub>2</sub>.

Atteso che, ai sensi del citato articolo 15, comma 4 della legge regionale 14/2010, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono stabilite con regolamento;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 881 con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli ecologici.»;

## Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli ecologici.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

## TONDO

(Omissis).

11R0323

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8.

**Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 15 luglio 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione e finalità della Commissione*

1. In armonia con la normativa dell'Unione europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.

3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000);

b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini;

c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione;

d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.

Art. 2.


*Competenze della Commissione*

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'art. 1.

2. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:

a) esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;

b) valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di democrazia paritaria, pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;



c) elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa;

d) promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati nel lavoro, nella ricerca, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l'imprenditorialità femminile e le attività libero professionali, nonché ogni iniziativa utile volta al contrasto a tutte le forme di discriminazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a);

e) collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti la soggettività e il protagonismo femminile, promosse da Regione, province, comuni ed altri enti locali;

f) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica, sociale, economica e culturale;

g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulle condizioni di vita materiali e simboliche delle donne nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;

h) cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;

i) favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

j) si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.

### Art. 3.

#### *Composizione e funzionamento della Commissione*

1. La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.

2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.

3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti, anche per ciò che attiene alle forme di pubblicità.

4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvede a garantire per il funzionamento della Commissione la dotazione di strumenti e personale previsti per le commissioni permanenti.

### Art. 4.

#### *Abrogazione*

1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna) è abrogata.

### Art. 5.

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 luglio 2011

VASCO ERRANI

(Omissis).

11R0345

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2011, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 dell'11 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);

Visto il parere del Collegio di garanzia statutaria espresso nella seduta dell'11 aprile 2011;

Considerato quanto segue:

1. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa complessiva regionale realizzato con la legge regionale 64/2010, si è inteso dare attuazione anche all'art. 83, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 8, lettera b), del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, che esclude ogni compenso agli amministratori locali per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;

2. L'art. 2 della legge regionale 64/2010 ha disposto, di conseguenza, la gratuità dell'incarico del presidente e dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

3. Il Collegio di garanzia statutaria, con parere espresso in data 11 aprile 2011, ha ritenuto che l'incarico di presidente e di componente del CAL non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 2, del d.lgs. 267/2000, poiché la disciplina del CAL, per ogni suo profilo, deve essere rimessa esclusivamente alla legge regionale, senza trovare vincoli in disposizioni della legge statale;

4. Si ritiene opportuno recepire l'indirizzo interpretativo espresso nel suddetto parere ripristinando, senza effetto retroattivo, gli emolumenti previsti dalla legge regionale 36/2000 e disponendone contestualmente la riduzione nella misura del 10 per cento, analogamente a quanto già previsto dalla stessa legge regionale 64/2010 per gli emolumenti spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale;

Approva la presente legge

Art. 1.

*Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 64/2010 e reviviscenza dell'art. 17 della legge regionale 36/2000*

1. L'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa), è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il testo dell'art. 17 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), antecedente alla modifica disposta dall'art. 2 della legge regionale 64/2010.





## Art. 2.

*Modifiche al preambolo della legge regionale 64/2010*

1. Il punto 5 del preambolo della legge regionale 64/2010 è abrogato.

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale 64/2010*

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 64/2010 è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) art. 17 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e conseguente deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 3 luglio 2000, n. 24 (Gettone di presenza ai componenti il Consiglio delle Autonomie locali)».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 maggio 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2011.  
(*Omissis*).

11R0326

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 18.

**Norme in materia di panificazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 13 maggio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 gennaio 2011;

Considerato quanto segue:

1. Con l'art. 4 del d.l. 223/2006, convertito dalla l. 248/2006, è stata disciplinata a livello statale l'attività di panificazione e, nell'ambito di questa disciplina, è stata prevista la figura del responsabile dell'attività produttiva;

2. La Regione intende valorizzare l'attività di panificazione con la previsione, per i responsabili dell'attività produttiva, della partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

3. Al fine di superare un'evidente incertezza del quadro normativo di riferimento in materia di apertura e di riposo settimanale che ha prodotto diffinitività applicative sul territorio, appare necessario definire una disciplina regionale del riposo settimanale e festivo dell'attività di panificazione;

4. Al fine di tener conto dell'esperienza maturata da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto per un determinato periodo di tempo l'attività di panificazione, si prevede, per tali soggetti, o l'esenzione dalla partecipazione al corso di

formazione obbligatoria, oppure un percorso abbreviato di formazione professionale;

Approva la presente legge

## Art. 1.

*Attività di panificazione*

1. Ai fini della presente legge e ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di panificazione consiste nell'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l'esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.

2. È riservata alle imprese che svolgono l'attività di panificazione la denominazione di panificio.

3. Il panificio può svolgere anche:

*a*) attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;

*b*) attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

## Art. 2.

*Esercizio dell'attività di panificazione*

1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA è corredata anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.

2. Qualora per un panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse è indicato il responsabile dell'attività produttiva.

3. L'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è comunicata dal SUAP alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

4. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. L'intero ciclo produttivo dell'attività di panificazione si svolge nella stessa azienda.

## Art. 3.

*Valorizzazione dell'attività di panificazione*


1. La Regione Toscana valorizza la professionalità del responsabile dell'attività produttiva attraverso la definizione di percorsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento professionale.

2. Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione di cui all'art. 2, comma 1. Nello stesso termine l'impresa titolare dell'attività di panificazione deve garantire la formazione obbligatoria del responsabile.

3. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 2, il responsabile dell'attività produttiva che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:

*a*) diploma di istruzione secondaria superiore tecnico-professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;

*b*) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema d'istruzione pro-



fessionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;

c) attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;

d) aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, relativa all'attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il centro per l'impiego o la CCIAA competenti per territorio;

e) qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.

4. Il percorso di formazione obbligatoria è finalizzato all'adeguamento delle conoscenze tecnico-professionali in materia di norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli aspetti concernenti l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti e la garanzia della qualità del prodotto finito.

5. Coloro che svolgono l'attività di responsabile dell'attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 3, partecipano periodicamente, con cadenza quinquennale, ad attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.

6. I contenuti dei corsi di formazione obbligatoria sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). La realizzazione delle attività di aggiornamento professionale avviene in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi della stessa legge regionale 32/2002.

7. La Regione garantisce un sistema di formazione accessibile e omogeneo sul territorio regionale nel rispetto delle esigenze locali.

#### Art. 4.

##### *Orari di vendita e riposo settimanale*

1. Gli esercenti l'attività della panificazione determinano gli orari di vendita al pubblico entro i limiti stabiliti dal comune.

2. I panifici osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo quanto previsto al comma 3. Sono consentite la panificazione e la vendita di pane nelle giornate domenicali e festive quando, nelle medesime, il comune autorizza le aperture straordinarie degli esercizi commerciali al dettaglio.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura domenicale e festiva del panificio, coordinandosi con i comuni limitrofi.

4. I panifici garantiscono la produzione e la vendita del pane in caso di due o più festività consecutive, secondo le modalità stabilite dal comune.

#### Art. 5.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 15.000,00 e alla chiusura immediata del panificio.

2. Chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.

3. Il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'art. 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva.

4. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'art. 6, comma 4, che non ottempera all'obbligo formativo previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva.

5. Il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'aggiornamento professionale di cui all'art. 3, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

6. Chiunque viola le disposizioni sugli orari di vendita e riposo settimanale di cui all'art. 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00.

7. Chiunque viola la disposizione dell'art. 2, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.

8. In caso di recidiva gli importi di cui ai commi da 1 a 7, sono raddoppiati.

9. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 7, sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 1° aprile 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie*

1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. Qualora per un panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse, è comunicato il nominativo del responsabile dell'attività produttiva.

2. I contenuti dei corsi di cui all'art. 3, comma 6, sono definiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi.

4. I responsabili dell'attività produttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei cinque anni precedenti attività di panificazione per un periodo inferiore a tre anni, ma superiore a dodici mesi, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi; il percorso formativo è ridotto rispetto a quello previsto per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 maggio 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2011.

(Omissis).

11R0327



**LEGGE REGIONALE 11 maggio 2011, n. 19.**

**Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 20 maggio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Nel perseguimento degli obiettivi di promozione e tutela della salute, di cui all'art. 117 della Costituzione, la Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, con la presente legge detta disposizioni finalizzate a realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicurezza stradale.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono principalmente perseguiti attraverso:

a) la previsione negli atti di programmazione, di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), di iniziative, azioni e misure volte a migliorare la sicurezza stradale in Toscana, nonché il sostegno prioritario agli interventi sulla viabilità regionale che migliorino la sicurezza degli utenti;

b) la previsione di una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale dedicata alla sicurezza stradale, quale principale strumento conoscitivo a livello regionale dello stato delle politiche regionali in materia, nonché del livello di sicurezza stradale raggiunto in Toscana;

c) la costituzione di uno specifico organismo a carattere consultivo permanente della Regione in materia di sicurezza stradale denominato Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.

Art. 2.

*Politiche regionali per la sicurezza stradale*

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Regione Toscana attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso gli strumenti della programmazione ordinaria regionale, assumendo quale criterio di assegnazione e/o erogazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale, l'innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati.

2. Le politiche di cui al comma 1, intervengono prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) infrastrutturale;
- b) della mobilità pubblica;
- c) sanitario;
- d) educativo e formativo;
- e) informativo-comunicativo;
- f) assistenziale.

3. Con il programma regionale di sviluppo, di cui all'art. 6 della l.r. 49/1999, è definita ogni cinque anni la strategia coordinata e continuativa di intervento nel settore, afferente agli ambiti di cui al comma 2.

4. La strategia di cui al comma 3, trova successiva declinazione nei seguenti atti programmatici:

a) nel piano regionale della mobilità e della logistica, in ordine agli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza della rete

stradale e ferroviaria, dei vettori di trasporto pubblico, nonché per l'implementazione degli strumenti per il loro monitoraggio;

b) nel piano sanitario e sociale integrato, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in ordine agli interventi del sistema sanitario regionale in materia di prevenzione dei comportamenti e dei fattori a carattere sanitario produttori di riduzione della sicurezza stradale, nonché di organizzazione degli interventi di cura e di riabilitazione psico-fisica delle vittime di incidenti stradali e di altri soggetti coinvolti;

c) nel piano di indirizzo generale integrato, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in ordine:

1) alla promozione della sicurezza stradale nell'ambito degli interventi di educazione non formale, di cui all'art. 5 della l.r. 32/2002;

2) all'individuazione della sicurezza stradale fra i contenuti degli indirizzi da emanare alle istituzioni scolastiche per la definizione della quota oraria dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

3) al coordinamento degli interventi educativi, proposti dagli enti autorizzati, da tenersi negli istituti scolastici della Toscana in materia di educazione e sicurezza stradale.

d) nei piani e programmi di informazione e comunicazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), in ordine all'informazione e comunicazione ai cittadini delle iniziative e degli interventi regionali attivati o previsti per quanto concerne la sicurezza stradale, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e di mobilità in Toscana;

e) nel piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), in ordine all'incontro fra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, perseguito dalle politiche regionali in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), ai fini di una migliore tutela, anche legale, delle vittime da incidenti stradali.

5. La relazione annuale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), dà atto dello stato di attuazione delle politiche e degli interventi definiti con gli atti di cui al comma 4.

Art. 3.

*Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale*

1. Nell'ambito dell'attività propria di monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla l.r. 22/2002 svolge, con modalità definite all'interno del proprio programma annuale, monitoraggio e analisi finalizzati a verificare, particolarmente nei prodotti dedicati all'utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

Art. 4.

*Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Definizione, ruolo e funzioni*

1. Al fine di rafforzare le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché il livello di conoscenza dei fattori di rischi, dell'evoluzione del contesto regionale, nazionale ed internazionale in materia, degli effetti delle politiche medesime in termini di implementazione



della sicurezza stradale in Toscana, è costituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di seguito Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale che ne assicurano necessario supporto tecnico.

2. Compito dell'Osservatorio è di coadiuvare il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in raccordo con il CORECOM, nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione di cui all'art. 2, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché l'elaborazione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale a beneficio della realtà toscana.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Osservatorio si rapporta costantemente e acquisisce dati, informazioni, analisi e studi dai seguenti soggetti:

a) sistema integrato regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);

b) sistema sanitario regionale, attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie della Toscana;

c) Agenzia regionale di sanità, di cui alla l.r. 40/2005;

d) Osservatorio regionale per la mobilità e i trasporti, di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

e) Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

f) organismi di studio e di ricerca, di cui all'art. 47 dello Statuto della Regione Toscana;

g) università degli studi della Toscana;

h) direzione regionale toscana dell'Automobile Club d'Italia (ACI);

i) Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale della Regione Toscana;

j) Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) - Ufficio scolastico regionale per la Toscana.

4. L'Osservatorio realizza inoltre attività convegnistiche, seminari e di incontro con la collettività, finalizzate a diffondere la conoscenza del proprio lavoro, nonché la cultura della sicurezza stradale.

5. L'Osservatorio adotta il programma di attività annuale entro il 1° marzo dell'anno di riferimento. Il programma è trasmesso nei cinque giorni successivi alla sua adozione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, i quali possono formulare osservazioni e proposte di integrazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali, l'Osservatorio approva definitivamente il programma. L'Osservatorio è tenuto a motivare, nell'atto di approvazione, l'eventuale mancato recepimento delle osservazioni e delle proposte ricevute.

6. Il funzionamento interno dell'Osservatorio è regolato da regolamento interno, approvato dall'Osservatorio stesso, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

#### Art. 5.

##### *Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Durata, composizione e costituzione*

1. L'Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità;

b) l'assessore regionale alla salute;

c) l'assessore regionale alle politiche educative e formative;

d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

e) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province della Toscana indicati dal Consiglio delle autonomie locali;

f) un rappresentante dei comuni montani indicato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM);

g) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), operanti nel settore della sicurezza stradale, uno per ogni area vasta della Toscana, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS), di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);

h) tre esperti in materie attinenti la sicurezza stradale designati dal Consiglio regionale;

i) tre docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo, indicati dalle università degli studi della Toscana, esperti in materie attinenti alle attività dell'Osservatorio;

j) quattro rappresentanti del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (CRCR-Regione Toscana), esperti in materie attinenti aspetti psicologici e sociali collegati a sicurezza stradale, fattori di rischio e infortunistica, indicati dall'Assessore regionale al diritto alla salute;

k) due rappresentanti del MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

l) un rappresentante della direzione regionale toscana dell'ACI.

2. La Regione sottoscrive specifiche convenzioni con le università degli studi toscane, la direzione regionale dell'ACI e il MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana, al fine di regolare modalità, tempi e contenuti dei reciproci rapporti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4, comma 3, e per la partecipazione all'Osservatorio dei medesimi soggetti ai sensi del comma 1.

3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale.

4. L'Osservatorio è presieduto da uno degli assessori di cui al comma 1, lettere a), b), c), designato dal Presidente della Giunta regionale e si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Ai suoi membri, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), è riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio coi le modalità previste per i dirigenti regionali.

#### Art. 6.

##### *Strutture di supporto*

1. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale che ne individua le strutture di supporto.

2. La costituzione di strutture di supporto all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 40/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il piano sanitario e sociale integrato regionale definisce inoltre per l'ambito sanitario e sociale l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 31 della legge regionale 32/2002*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale 32/2002 è inserito il seguente:

«4-bis. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce inoltre per l'ambito educativo e dell'istruzione l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.».



## Art. 9.

*Modifiche agli articoli 4 e 5 della l.r. 22/2002*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 22/2002 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I programmi di cui al presente articolo individuano adeguate forme di informazione e comunicazione ai cittadini circa l'attività svolta dalla Regione in favore della sicurezza stradale.».

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 22/2002 è aggiunta la seguente:

«e-bis) gli interventi dedicati a realizzare campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e mobilità in Toscana in materia di sicurezza stradale.».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 9/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9/2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il piano definisce inoltre per l'ambito della difesa e tutela dei consumatori l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.».

## Art. 11.

*Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2012 in euro 100.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili nell'unità previsionale di base (UPB) 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti», dell'annualità 2012 del bilancio pluriennale 2011 - 2013.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

## Art. 12.

*Disposizioni finali*

1. La costituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale avviene entro il 31 dicembre 2011.

2. Nel caso in cui l'Osservatorio non sia operativo al momento dell'approvazione del programma regionale di sviluppo 2011 - 2015, con le modalità di cui alla legge regionale 49/1999, quest'ultimo è aggiornato con il primo documento di programmazione economica e finanziaria successivo, nelle parti relative alla strategia in favore della sicurezza stradale in Toscana, con i contributi elaborati dall'Osservatorio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 maggio 2011

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2011.*

(Omissis)

11R0328

## LEGGE REGIONALE 30 maggio 2011, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 1° giugno 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

## Art. 1.

*Modifiche al preambolo della legge regionale n. 21/2010*

1. Al punto 11 del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), le parole: «..nonché l'espressione di un parere in sede di conferenza dei servizi, ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 40 (legge di semplificazione e riordino normativo 2009)», sono soppresse.

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010*

1. Dopo la lettera n) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2010 è aggiunta la seguente:

«n-bis) le linee guida di intervento per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema per la comunità, con l'obiettivo di promuovere una specifica azione contro la desertificazione dei centri storici e per la qualificazione della loro vivibilità.».

## Art. 3.

*Inserimento dell'art. 49-bis nella legge regionale n. 21/2010*

1. Dopo l'art. 49 della legge regionale n. 21/2010 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (Particolari tipologie strutturali cinematografiche). — 1. Nel rispetto dell'art. 22 (apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a nonna dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica "multisala":

a) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;


b) inedia multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;

c) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «trecento posti» sono sostituite dalle seguenti: «settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala.».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 21/2010 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:

a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configurati in una medesima struttura;

b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi, tale condizione si applica anche alle imprese individuali.

1-ter. Ai fini dell'individuazione degli indicatori di cui all'art. 51, comma 1, sono considerati anche posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione. Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 21/2010 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'autorizzazione all'apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla quale partecipano i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio, testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»). In conformità all'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 40/2009, qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità, ai fini dell'autorizzazione si tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti nello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B del decreto del Presidente della giunta regionale n. 15/R/2009.

2-ter. Per le medie e grandi multisala l'autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività.».

4. Al comma 7 dell'art. 50 della legge regionale n. 21/2010 dopo le parole: «nonché le» è inserita la seguente «ulteriori».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 21/2010*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 21/2010 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell'ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell'area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività.

1-ter. Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l'aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio.

1-quater. La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell'anno precedente.

1-quinquies. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1-bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1-quater.».

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 51-bis nella legge regionale n. 21/2010*

1. Dopo l'art. 51 della legge regionale n. 21/2010 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis (Sistema della rete distributiva). — 1. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. 51, è istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, viene aggiornato annualmente a seguito dell'acquisizione dei dati ufficiali rilasciati dai titolari dei dati stessi.

3. Il sistema informativo di cui al comma 1, fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

4. Con deliberazione della giunta regionale sono individuate le fonti informative del sistema e sono definite le relative modalità operative di organizzazione e di funzionamento».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 21/2010*

1. Dopo la lettera t) del comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 21/2010 sono aggiunte le seguenti:

«(t-bis) gli indicatori di cui al comma 1 e 1-bis dell'art. 51;

t-ter) le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 51.».

#### Art. 8.

##### *Nonne finali*

1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 50, comma 1-bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della prima applicazione dell'art. 51, comma 1-quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011.

3. La giunta regionale effettua entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la verifica del suo stato di attuazione, ai fini della salvaguardia dell'offerta culturale con particolare riferimento alle sale cinematografiche, alle piccole multisala ed al cinema d'essai e ne dà comunicazione al consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 maggio 2011

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 maggio 2011*

(Omissis)

11R0329



**REGIONE SICILIA**

LEGGE 31 maggio 2011, n. 9.

**Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte prima della Regione Sicilia n. 24 del 3 giugno 2011)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole*

1. La Regione promuove la valorizzazione e l'insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 sono destinati appositi moduli didattici, all'interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell'ambito della quota regionale riservata dalla legge e nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.

*Indirizzi regionali di attuazione degli interventi didattici*

1. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con la collaborazione delle università siciliane e dei centri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, stabilisce gli indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la storia la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano, dall'età antica sino ad oggi

con particolare riferimento agli approfondimenti critici ai confronti fra le varie epoche e civiltà, agli orientamenti storiografici più significativi, dall'Unità d'Italia fino alla fine del XX secolo ed all'evoluzione dell'Istituzione regionale anche attraverso lo studio dello statuto della Regione.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 maggio 2011

LOMBARDO

*(Omissis)*

**11R0350**

**REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 12.

**Disposizioni nei vari settori di intervento.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte I e II della Regione Sardegna n. 20 del 5 luglio 2011)*

*(Omissis)*

**11R0336**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 8 0 6 \*

€ 1,00

